

PROPOSTA DI LEGGE

1^A COMM. CONSILIARE

S1 Rio
06.04.18


N.ro 327/10^a

2^A COMM. CONSILIARE

OK

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura



“Abolizione dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012”

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16652 del 06/04/2018

Classificazione 2.5

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Relazione

La presente proposta di legge intende abolire definitivamente gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo in ossequio a quanto statuito dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'istituzione e la disciplina di un sistema previdenziale di tipo contributivo per i presidenti della regione, dei consiglieri regionali e degli assessori regionali.

Con la riforma dei Regolamenti interni delle Camere del 2012, l'assegno vitalizio di deputati e senatori è stato abolito e al suo posto è stato introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2012, un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo identico a quello vigente per i dipendenti pubblici.

In pratica, viene applicato il principio che definisce il trattamento previdenziale quale indennità differita, da corrispondere al raggiungimento dell'età pensionabile, riportando equità ed eguaglianza nella normazione regionale di settore.

I Consiglieri regionali cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del mandato medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dell'età pensionabile prevista dalla legge vigente per i dipendenti dello Stato, in misura direttamente proporzionale ai contributi versati ed agli anni di mandato esercitati, e comunque solo a seguito dell'esercizio del mandato per almeno 5 anni effettivi.

Lo stesso regolamento prevede infine la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare o regionale.

La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare o regionale, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.

Permangono ad oggi, le esigenze di adeguare il sistema previdenziale dei consiglieri regionali alla legge già in vigore, atteso che allo stato attuale in Calabria e solo in Calabria nella legislatura per i consiglieri regionali eletti e gli assessori in carica non esiste alcun sistema contributivo previdenziale essendo stato abrogato il vecchio sistema di corresponsione dei vitalizi nella precedente legislatura.

La presente proposta di legge consta di 10 articoli di seguito indicati:

Art. 1

Abolizione degli assegni vitalizi

1. In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica e al fine di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente proposta di legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 2

Destinazione degli accantonamenti nei fondi generali INPS e Contabilità separata

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, confluiscono in una gestione generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
A tal fine, il Consiglio regionale promuove le opportune intese con gli organi dello stato e con l'Istituto Nazionale di previdenza Sociale (INPS) per la creazione presso l'Istituto medesimo di un'apposita gestione contabile, alla quale fare riferimento ai fini dell'erogazione del trattamento previdenziale.
2. Fino all'istituzione della gestione di cui al comma 1, le risorse destinate al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali continuano ad essere gestite nel bilancio del Consiglio regionale.
3. A scelta del consigliere contribuente, al raggiungimento dell'età pensionabile, lo stesso, potrà determinare se optare per il ricongiungimento dei contributi versati dal consiglio con i precedenti e successivi contributi versati a seguito di altre attività lavorative, libero professionali o incarichi di natura amministrativa o politica, ovvero se valersi del solo trattamento pensionistico minimo raggiunto nella o nelle consiliazioni realizzate.

Art. 3

Accesso al trattamento previdenziale

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato consiliare per non meno di cinque anni, anche non nella medesima legislatura. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando l'obbligo del consigliere e non del consiglio di versamento dell'ammontare dei contributi dovuti anche per tale periodo.
2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai consiglieri regionali, cessati dal mandato al compimento dell'età pensionabile prevista per i dipendenti dello Stato.

Art. 4

Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo

1. Il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi relativi al solo stipendio base per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti dello Stato di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247.
2. A norma dell'articolo 2012 c.c. ed in ossequio a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, che rendono obbligatoria l'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti

dello Stato, è onere degli uffici preposti del consiglio provvedere all'accantonamento mensile di una percentuale dell'intero compendio degli emolumenti percepito dal consigliere nella misura del 10%. Di tale percentuale accantonata, l'80% dovrà essere liquidata in favore del consigliere alla cessazione del mandato e solo se non riletto, a titolo di indennità di fine mandato, senza ulteriori aggravii sul bilancio del consiglio regionale, trattandosi di somme mensilmente trattenute sul netto a percepire mensile del consigliere medesimo. Su tali accantonamenti non potranno essere richieste a nessun titolo anticipazioni.

Art. 5

Montante contributivo individuale

1. Ai fini della determinazione di cui all'articolo 4, il montante contributivo individuale è calcolato figurativamente applicando alla base imponibile contributiva per ciascun periodo di mandato le aliquote di cui al comma 3.
2. La base imponibile contributiva è costituita dall'indennità consiliare di base con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
3. Le aliquote contributive a carico del consigliere regionale e quelle a carico del Consiglio regionale sono pari a quelle per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali di cui all'art 2, comma 2, della legge n. 335 del 1995 e successive rideterminazioni.

Art. 6

Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato, ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 7

Sospensione del trattamento previdenziale

1. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato riletto quale componente del Consiglio regionale o del Parlamento italiano o europeo, ovvero sia nominato assessore regionale o europeo, ovvero sia nominato assessore regionale o componente del governo italiano, o sia titolare di altro incarico incompatibile con il mandato di consigliere regionale, l'erogazione del trattamento è sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico o di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento è del pari sospesa; l'erogazione può continuare solo se l'interessato rinuncia all'indennità o a qualunque compenso comunque denominato spettante per l'incarico attribuitogli.
2. L'erogazione del trattamento previdenziale, eventualmente sospesa, riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nei casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8

Rideterminazione dei trattamenti previdenziali

1. Gli uffici a ciò preposti in Consiglio regionale rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge, calcolato

sul solo stipendio base. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge n. 335 del 1995.

2. I consiglieri regionali cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età dovranno percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo.
3. I consiglieri regionali cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento dell'anno di età pensionabile previsto dalla legge in vigore al momento.
4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 3 bis dell'art. 1 L.R. Calabria 26 febbraio 2010 n. 7, laddove prevede la ricapitalizzazione periodica dei vitalizi in essere, già erogati e comunque ricalcolati in base al sistema contributivo ex commi 1,2 e 3 del presente articolo.

Art. 9

Perdita del diritto al trattamento previdenziale

1. Il consigliere regionale che abbia riportato condanne definitive per peculato, o per i reati contro la pubblica amministrazione, o per reati di associazione di tipo mafioso ex 416 bis e 416 ter, perde il diritto al trattamento previdenziale dalla data in cui la sentenza è diventata definitiva.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Relazione finanziaria

In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica e al fine di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente proposta di legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Pertanto, permangono ad oggi, le esigenze di adeguare il sistema previdenziale dei consiglieri regionali alla legge già in vigore, atteso che allo stato attuale in Calabria e solo in Calabria nella legislatura per i consiglieri regionali eletti e gli assessori in carica non esiste alcun sistema contributivo previdenziale essendo stato abrogato il vecchio sistema di corresponsione dei vitalizi nella precedente legislatura. Inoltre, a norma dell'articolo 2012 c.c. ed in ossequio a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, che rendono obbligatoria l'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti dello Stato, è onere degli uffici preposti del consiglio provvedere all'accantonamento mensile di una percentuale dell'intero compendio degli emolumenti percepito dal consigliere nella misura del 10%. (art. 4)

Secondo questi dettami, il tutto comporterà, da una parte, un notevole risparmio sul bilancio regionale e, dall'altra, un adeguamento alle norme vigenti.

Come dettato dall'art. 8 della presente legge, gli uffici a ciò preposti in Consiglio regionale rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente.

Alla spesa necessaria per gli scopi e le funzioni della presente legge si farà fronte con i fondi previsti nel Programma 01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio generale della Regione Calabria. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio. Detti fondi, saranno impegnati per le diverse finalità occorrenti all'attuazione della presente legge per come disposto nell'articolato seguente.

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo - Legge regionale: "Abolizione dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012"

Tab.1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Abolizione degli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.	C	P	Risparmio pari ad Euro 920.000
4	Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.	C	P	516.000
4	Creazione di un fondo accantonamento mensile di una percentuale dell'intero compendio degli emolumenti percepito dal consigliere nella misura del 10%. (Art.4)	C	P	0

Tab.2 - Copertura finanziaria:

Programma 01.01	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	1.012.000,00
Totale	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	1.012.000,00

Re. 06/04/2018

